

Le nuove modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche

A seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) all'art. 11 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, sono state previste nuove modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari, finalizzate ad ampliare le opzioni disponibili per gli aderenti nella fase di accesso alla prestazione.

Accanto alla rendita vitalizia, si aggiungono nuove opzioni, espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche»:

- la **rendita a durata definita** (art. 11, co. 3-bis e 3-ter) – richiedibile dal 1° luglio 2026;
- i **prelievi liberamente determinabili** (art. 11, co. 3-bis e 3-quater) – richiedibile dal 1° luglio 2026;
- l'**erogazione frazionata del montante accumulato** (art. 11, co. 3-bis) – **richiedibile dal 31 ottobre 2026**.

Nel **periodo transitorio** previsto dalla normativa, che non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2026, le richieste possono essere acquisite dalla Compagnia anche prima dell'adeguamento dei sistemi e dei processi operativi; l'erogazione avverrà successivamente al completamento di tali adeguamenti.

Le prestazioni sono accessibili al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa per l'accesso alla prestazione pensionistica complementare, tra cui la maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio e il periodo minimo di partecipazione.

Le nuove modalità di erogazione della posizione individuale sono alternative tra di loro e non cumulabili né tra loro né con la rendita vitalizia. Pertanto, per la parte di posizione individuale non eventualmente richiesta in capitale, l'aderente è chiamato a individuare una sola modalità di erogazione tra quelle previste.

Con l'esercizio dell'opzione prescelta non è possibile proseguire la contribuzione né esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo, fatta eccezione per lo switch tra comparti, ove previsto.

Tali prestazioni non sono cumulabili con erogazioni in RITA già in corso, né è possibile accedervi successivamente all'erogazione della prestazione.

La scelta effettuata è irrevocabile una volta avviata l'erogazione, salvo la possibilità, nei casi previsti dalla normativa, di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata, nonché di trasferire il montante residuo presso altra forma pensionistica complementare.

Nel corso della fase di erogazione, la posizione individuale continua a rimanere investita nel comparto prescelto dall'aderente o, in mancanza di indicazioni, secondo quanto previsto dalla forma pensionistica.

I costi applicati alle opzioni di erogazione sono limitati alle sole spese amministrative effettivamente sostenute dalla forma pensionistica.

Al momento della scelta della modalità di erogazione, l'aderente è tenuto a indicare i soggetti che potranno riscattare il montante in caso di decesso, con possibilità di successiva modifica. In sede di richiesta della prestazione è, pertanto, necessario fornire detta indicazione, che può consistere anche nella conferma dei soggetti precedentemente indicati per la fase di accumulo. Le richieste inerenti alle suddette prestazioni che risultino prive dell'indicazione di cui sopra saranno considerate incomplete.

L'erogazione di una prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell'art. 11, non consente di versare ulteriore contribuzione alla forma pensionistica, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR. In tale situazione, le prerogative derivanti dal versamento di tali importi e di eventuali ulteriori contribuzioni sono da considerarsi distinte da quelle della prestazione pensionistica complementare al quale lo stesso ha acceduto.



Caratteristiche comuni alle diverse modalità di prestazione

- Le modalità di erogazione sono alternative tra loro e non cumulabili;
- è possibile comunque richiedere fino al 50% del montante in forma di capitale;
- una volta avviata l'erogazione, la scelta non può essere modificata;
- non è possibile proseguire la contribuzione;
- non possono essere esercitate le prerogative della fase di accumulo (ad es. anticipazioni, trasferimenti e RITA), fatta eccezione per lo switch di comparto, ove previsto;
- le nuove prestazioni non sono cumulabili con la RITA in corso di liquidazione;
- il montante residuo rimane investito nel comparto prescelto;
- in caso di decesso, il montante residuo è riscattato dai soggetti designati dall'aderente;
- i costi per le opzioni devono essere contenuti e limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute;
- La Compagnia eroga la prestazione entro i termini indicati nel regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla richiesta.

Di seguito sono brevemente illustrate le principali caratteristiche delle nuove modalità di erogazione della prestazione pensionistica complementare.

Rendita a durata definita

A partire dal 1° luglio 2026, è possibile richiedere una prestazione corrisposta per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua dell'aderente al momento della richiesta, calcolata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT ed espressa in anni interi. In particolare, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi (arrotondati per difetto) della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento dell'esercizio della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335. La posizione individuale viene erogata mediante rate periodiche, il cui importo è determinato ripartendo il montante disponibile sulla durata individuata, tenendo conto della valorizzazione della posizione nel tempo. La periodicità delle rate (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) è scelta dall'aderente. L'importo delle rate può variare in funzione dell'andamento della gestione finanziaria. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare. Al termine del periodo individuato, la prestazione si esaurisce.

In caso di decesso dell'aderente durante il periodo di erogazione, il montante residuo è riscattato dal soggetto o dai soggetti indicati dall'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione.

Prelievi liberamente determinabili

A partire dal 1° luglio 2026, è possibile richiedere una modalità di erogazione flessibile che consente all'aderente di effettuare prelievi nel tempo, scegliendone importo e tempistica. La Compagnia può prevedere un importo minimo per ciascun prelievo. I prelievi sono effettuati utilizzando il montante che rimane investito nella forma pensionistica. L'importo massimo prelevabile è determinato in base alle rate maturate e non riscosse di una rendita teorica a durata definita, calcolata in funzione della vita attesa residua dell'aderente al momento della richiesta, espressa in anni interi. A tal fine, per ciascun anno matura una quota massima prelevabile, corrispondente a una rata annuale della rendita teorica. L'importo complessivamente disponibile per il prelievo in un determinato momento è pari alla somma delle rate maturate fino a tale data, tenendo conto della valorizzazione nel tempo della posizione, al netto degli importi già eventualmente prelevati. Nell'ultimo anno della durata teorica, è possibile prelevare l'intero montante residuo.



Ogni prelievo riduce il montante residuo e può incidere sull'ammontare delle somme disponibili per le successive erogazioni. Una concentrazione dei prelievi nelle fasi iniziali può determinare una riduzione della copertura economica nel restante periodo di pensionamento.

In caso di decesso dell'aderente durante il periodo di erogazione, il montante residuo è riscattato dal soggetto o dai soggetti indicati dall'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione.

Erogazione frazionata del montante accumulato

A partire dal 31 ottobre 2026, sarà possibile richiedere la prestazione pensionistica attraverso un'erogazione frazionata della posizione individuale maturata. L'aderente individua la durata del periodo di erogazione, nel rispetto del limite minimo previsto dalla normativa, pari a cinque anni, e la periodicità delle rate (mensile, trimestrale, semestrale o annuale). Durante il periodo di erogazione, il montante residuo rimane investito e continua a essere valorizzato nel tempo fino al suo progressivo esaurimento. L'importo delle rate è determinato dividendo il montante disponibile per il numero di rate ancora da erogare, tenendo conto della durata e della periodicità individuate e della valorizzazione nel tempo della posizione residua. La prestazione viene quindi corrisposta mediante pagamenti periodici a valere sulla posizione individuale, senza conversione in rendita vitalizia.

Questa modalità consente all'aderente di utilizzare gradualmente le risorse maturate, mantenendo una maggiore flessibilità nella gestione della propria posizione nel periodo successivo al pensionamento.

In caso di decesso dell'aderente durante il periodo di erogazione, il montante residuo è riscattato dal soggetto o dai soggetti indicati dall'aderente al momento dell'esercizio dell'opzione.

Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa vigente, la possibilità di richiedere una quota della prestazione in capitale e di destinare la parte residua a una delle modalità di erogazione consentite.

Le diverse modalità di erogazione devono essere valutate tenendo conto delle relative caratteristiche e dei rischi connessi. In particolare:

- l'importo delle prestazioni può variare in base all'andamento del comparto di investimento prescelto;
- nelle forme che non prevedono un pagamento vitalizio, sussiste il rischio che la durata della vita dell'aderente sia superiore alla vita attesa considerata ai fini del calcolo della prestazione, con conseguente possibile esaurimento del capitale disponibile;
- la concentrazione dei prelievi nelle fasi iniziali può ridurre la copertura economica disponibile nel restante periodo di pensionamento;
- le diverse modalità di erogazione possono comportare regimi fiscali differenti, in base alla normativa vigente e alla specifica modalità di erogazione prescelta.

Nota fiscale
Il regime fiscale applicabile segue le regole ordinarie previste per le prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale. Sul montante post 2007 va però considerata un'importante differenza: per rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili è prevista la tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 15 al 9% in funzione degli anni di partecipazione come per le ordinarie prestazioni pensionistiche in capitale; l'erogazione frazionata in minimo 5 anni è invece soggetta a tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 20 al 15% in base agli anni di partecipazione.

